



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

— I NOSTRI PRIMI 40 ANNI

— Ampiezza delle rivendicazioni: nuove tecnologie, vecchie regole

— Le indagini demoscopiche nell'ambito dei procedimenti in materia di marchi

— La Mediazione come strumento efficace (che in Italia ora siamo tenuti a utilizzare) per risolvere controversie nei contratti d'opera e franchising

I NOSTRI PRIMI 40 ANNI	Pag. 1
Luciano Bosotti	
Ampiezza delle rivendicazioni: nuove tecnologie, vecchie regole	Pag. 6
Angela Gagliolo	
Le indagini demoscopiche nell'ambito dei procedimenti in materia di marchi	Pag. 9
Mariella Caramelli	
La Mediazione come strumento efficace (che in Italia ora siamo tenuti a utilizzare) per risolvere controversie nei contratti d'opera e franchising	Pag. 11
Cristina Bianchi	
1,2,3 prova...sa sa...si sente?!	
La voce alla prova dell'intelligenza artificiale: vox mea, ius tuum	Pag. 13
Beatrice Pascali e Mauro Delluniversità	
Brand Protection nei marketplace cinesi, quali strumenti per una efficace tutela. Il Patent Evaluation Report (PER)	Pag. 16
Carlo Bogna	
L'uso effettivo di un marchio dell'Unione Europea	Pag. 18
Carlo Lamantea e Mauro Delluniversità	
GAME OVER - GEOBLOCKING INGIUSTIFICATO	
Accordi tra le parti e libera concorrenza: il mercato libero non è un (video)gioco	Pag. 20
Liliana Martari e Mauro Delluniversità	
Autorizzazioni al deposito estero e invenzioni transfrontaliere	Pag. 23
Giovanna Campogiani	
L'impatto delle Intelligenze Artificiali (IA) generative sul domain grabbing	Pag. 25
Vimana Grioni e Alessio Canova	
Possibili sviluppi nella prassi EUIPO sui conflitti fra marchi e Indicazioni Geografiche anteriori	Pag. 29
Paolo Veronesi	
L'UIBM riconosce la tutela di un'Indicazione Geografica non europea per prodotti diversi da quelli agroalimentari	Pag. 33
Paolo Veronesi	
I mandatari abilitati di fronte al TUB, chi sono e quanti sono	Pag. 37
Simone Billi	

1,2,3 prova...sa sa...si sente?!

La voce alla prova dell'intelligenza artificiale: vox mea, ius tuum

Cosa distingue la voce da un verso o un suono? Tutti gli esseri viventi producono versi o suoni, non tutti sono in gradi di emettere vocalizzi.

Con voce siamo soliti riferirci all'emissione sonora tipica dell'uomo, che seppur in grado di emettere versi (suoni inarticolati con una particolare e intenzionale funzione espressiva), è al contempo e precipuamente programmato per una codifica verbale della sua capacità comunicativa.

Essa si manifesta attraverso la capacità di articolare il suono per il tramite dell'apparato respiratorio e degli organi che formano con esso l'apparato fonatorio che coinvolge polmoni, laringe, cavità orale, cavità nasale, predisposti in un determinato assetto per svolgere tale funzione.

Possiamo quindi dire che solo gli esseri umani dispongono della capacità di confezionare, non solo istintivamente ma anche funzionalmente, la voce come un sistema di segnalazione intermittente e intenzionalmente disattivabile. Essa - per sua stessa natura - dispone di un potere altamente individualizzante in quanto carattere distintivo capace di renderci unici e individuabili.

Essa, che si comporta a tutti gli effetti come uno strumento musicale - e se ben dotata e addestrata - ne ha pari piacevolezza, può essere scomponibile nei suoi parametri fisici e acustici:

- *la frequenza* (il numero delle vibrazioni al secondo delle corde vocali)
- *la composizione* (la proporzione dei suoni armonici)
- *l'ampiezza* (l'escursione massima delle corde vocali); da cui poi sono apprezzabili *altezza*, *timbro* ed *intensità*.

Ci chiediamo se questo potere altamente individualizzante faccia rientrare la voce fra gli elementi che compongono l'identità personale, garantita dall'Articolo 2 della Costituzione¹ che si riferisce al complesso della personalità dell'individuo che lo differenzia da tutti gli altri nei suoi elementi

costitutivi che consentono d'individuare e distinguere una persona all'interno della collettività. Tali diritti, per loro stessa natura, formano il patrimonio della persona umana e come tali sono inalienabili e irrinunciabili.

La caratteristica di norma aperta di tale Articolo fa sì che essa possa adeguarsi al passo dell'evoluzione dei costumi sociali e dei cambiamenti introdotti dall'impiego delle nuove tecnologie che condizionano e rimodulano i valori della persona.

Detto questo, il tema che qui ci occupa prende le mosse dalle nuove possibilità offerte dall'Intelligenza Artificiale che pongono sfide al diritto tanto veloci quanto la tecnologia che le sviluppa.

Sam Altman, CEO di OpenAI, intervistato in occasione della Italian Tech Week di Torino, afferma: "Non vediamo ancora un limite all'IA. [...] I modelli di IA che usiamo attualmente sono così potenti, eppure non vediamo alcuna indicazione che la crescita rallenti. Anzi, lo diventeranno sempre di più, un po' come è successo con i microchip, che secondo la legge di Moore, raddoppiano di potenza ogni 18 mesi".

Nel caso di specie, vogliamo riferirci alle professioni basate sulla voce, più ancora nello specifico, quelle dove l'oggetto del mestiere è la voce soltanto e non anche l'immagine di chi con essa effettua la prestazione. È ormai realtà che un cantante, un attore e più ancora un doppiatore, possano vedersi sostituiti da una campionatura effettuata lettera per lettera, fonema per fonema, che ricrei la medesima voce in qualunque lingua o, peggio ancora, riproducendo qualunque contenuto come fosse espresso dal proprietario di quella voce originale.

L'applicazione dell'IA ha già teoricamente e anche praticamente reso superato l'impiego di un doppiatore, potendosi mantenere la voce originale ricreata nelle diverse lingue in cui un'opera verrà distribuita. Da un lato è pur vero che diversi attori statunitensi, quali ad esempio Keanu Reeves, hanno già reso noto di non aver intenzione di concedere l'autorizzazione a questo

1. "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]"

tipo di rielaborazione della propria voce, ma non basta la forza di nomi forti del settore, come dimostra il recente sciopero di Hollywood², che ha visto uno stallo anche sulle tematiche connesse alle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale.

Oltre a una problematica di tipo normativo, resta in piedi anche la questione sostanziale: è ormai possibile alterare anche minime caratteristiche della matrice della voce campionata così da rendere impossibile strumentalmente il collegamento al reale proprietario.

Il mondo del doppiaggio italiano - tradizionalmente eccellenza del nostro Paese - ed in particolare l'A.D.I.D. - Associazione Direttori Italiani di Doppiaggio (nella persona del suo presidente Rodolfo Bianchi) ha invitato ad un confronto sul tema il Presidente del Nuovo IMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) Avv. Andrea Micciché nonché l'Avv. Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Preso atto di una situazione ormai compromessa, è attualmente in fase di studio il testo di un provvedimento che renda obbligatoria una dichiarazione che attesti l'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale sui prodotti che con essa sono stati creati.

Negli Stati Uniti, la Universal Music Group - che controlla un terzo del mercato musicale globale - ha chiesto ai servizi di streaming di impedire alle società di intelligenza artificiale di recuperare melodie e testi da canzoni protette da copyright per creare nuovi brani generati dall'intelligenza artificiale, appellandosi alla "responsabilità morale e commerciale" di impedire l'uso non autorizzato delle voci degli artisti.

Il punto focale del dibattito è: cosa tutelare o posso realisticamente tutelare di

- una voce di un interprete o doppiatore e
- una performance vocale?

Negli USA sin dagli anni Novanta si è dibattuto in tema di legittimità di utilizzare una voce che imitasse evidentemente quella di un individuo già noto al pubblico. Ad esempio, in uno spot pubblicitario del 1998 la Ford assunse una delle coriste di Bette Midler per imitare l'interpretazione di una sua canzone, dopo che Bette Midler stessa aveva rifiutato l'ingaggio; la cantante statunitense citò in giudizio Ford e vinse sulla

scorta dell'appropriazione di elementi identificativi della propria identità. Pur dichiarando la Corte che la voce non è tutelabile tramite copyright, riconobbe tuttavia che la medesima è distintiva e personale tanto quanto il volto di una persona: la voce umana è uno dei modi più palpabili in cui si manifesta l'identità³: se la voce non è di per sé tutelabile, la performance eseguita e la registrazione e la riconducibilità a tale performance lo è.

Allo stesso modo nel caso Tom Waits / Frito-Lay, Inc.⁴, la Corte d'Appello degli Stati Uniti stabilì che uno spot radiofonico che imitava la voce di Tom Waits (cantautore e attore statunitense), costituiva violazione della norma californiana sulla tutela dei diritti di pubblicità.

Questi casi dimostrano come non fosse allora percorribile arrivare ad una tutela della voce in sé, in quanto ritenuta "non assoggettabile al diritto d'autore tout court in quanto i suoni vocali non sono definiti e definibili in maniera immutabile". La voce in buona sostanza non può essere protetta se non attraverso la performance. Ma la voce non è la performance.

Nei casi riportati, si è tutelato il diritto all'identità della persona cui era riconducibile la voce: (solo) l'artista affermato può essere in grado (più) agevolmente di tutelare gli elementi identificativi della propria personalità e tale agevolazione deriva proprio dall'essere personaggio pubblico e quindi riconoscibile da terzi.

Tornando all'Italia, oltre al richiamato articolo della Costituzione, fondamenti normativi della tutela dell'identità personale (e della riconducibilità di una performance vocale) si ritrovano anche nelle disposizioni relative al nome (artt. 6-9 c.c.) e all'immagine (art. 10 c.c.). Da richiamare sono anche i diritti morali (regolamentati dagli artt. 20 e 24 della legge sul diritto d'autore) che, indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica di un'opera (performance vocale), l'autore detiene e conserva, anche dopo la cessione di essi; l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

2. https://www.ilsole24ore.com/art/hollywood-accordo-gli-sceneggiatori-stop-sciopero-AFi0TMz?refresh_ce=1

3. Corte Costituzionale, sentenza n.13 / 3 febbraio 1994

4. *Waits v. Frito-Lay, Inc.*, 978 F. 2d 1093 - Court of Appeals, 9th Circuit 1992

Scorrendo la legge vaticana n. CXXXII che tratta della protezione del diritto d'autore, si nota che l'articolo 3 prende in considerazione la protezione della figura del Pontefice, prevedendo al paragrafo

- 2 che "l'immagine del Romano Pontefice non può essere esposta, riprodotta, diffusa o messa in commercio quando ciò rechi pregiudizio, in qualsiasi modo, anche eventuale, all'onore, alla reputazione, al decoro, o al prestigio della Sua persona": si vietano riproduzioni dell'immagine del Pontefice se pregiudizievoli alla sua persona e al suo ruolo;
- 3 la regola secondo cui l'utilizzazione dell'immagine del Papa, per essere lecita, deve essere autorizzata dai competenti organi della Santa Sede: "l'immagine del Romano Pontefice non può esser esposta, riprodotta, diffusa o messa in commercio senza il Suo consenso, espresso a mezzo degli Organismi competenti, i quali sono tenuti ad informare, nei casi di maggiore importanza, la Segreteria di Stato": è indebito ogni utilizzo non autorizzato, ancorché lo stesso non sia pregiudizievole all'immagine del Pontefice così da impedire speculazioni associative prodotti associati al Papa;
- 4 un'estensione di tale tipo di tutela anche alla voce e alle riproduzioni audio di discorsi o parte dei discorsi del Pontefice.

Al netto di specifiche normative o casi afferenti a personaggi pubblici, si resta in attesa di un atto normativo che positivizzi alcune prassi volte a rendere edotto il pubblico che certe immagini o voci sono stati oggetto di manipolazione o creazione attraverso strumenti di Intelligenza Artificiale, lo sforzo di tutela resta in capo al singolo che dovrà prestare adeguata attenzione alle condizioni d'uso di programmi e app attraverso cui vengono veicolati messaggi vocali e/o performance artistiche che potrebbero prevedere – nelle condizioni di utilizzo - anche delle campionature delle nostre voci.

Beatrice Pascali
Mauro Delluniversità



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase, Angela
Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle, Mauro Delluniversità.

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com